

CONVENZIONE

TRA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, (C.F. 94102260711) con sede in Via Alberto Alvarez Valentini, 8, 71121 - Foggia, in persona del Soprintendente Arch. Anita GUARNIERI (C.F. GRNNTA72A70A662D), nata a Bari il 30/01/1972, in qualità di legale rappresentate, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia (di seguito anche denominato SABAP BAT FG)

E

Il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Siena (di seguito anche "DSFTA"), P.IVA 00273530527/C.F.80002070524, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, rappresentato - ai sensi dell'art.16, comma 4 dello Statuto e in attuazione dell'art. 30, comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - dal Direttore del Dipartimento, Prof. Pier Simone Marrocchesi, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

Visto

- ✓ gli artt. 111, cc.1-2-3, 113, c. 3, 118 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm.ii;
- ✓ che è interesse comune delle Parti definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
- ✓ che è interesse delle Parti contraenti operare in sinergia, nel rispetto delle diverse competenze, sulle tematiche connesse alla ricerca, tutela e

valorizzazione dei beni culturali, in particolare, del sito paleolitico di Paglicci, (Rignano Garganico – FG) costituito dalla Grotta e dall’adiacente Riparo;

- ✓ la comune volontà delle Parti di contribuire a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del sito di Paglicci attraverso la promozione di attività di indagine e di ricerca sul sito, di studio dei reperti e di diffusione dei risultati sia in forma specialistica che presso il grande pubblico;
- ✓ che UNISI, di concerto con SABAP BAT FG e in pieno accordo con i proprietari del terreno nel quale si trova il sito di Paglicci, ha svolto ricerche nel sito in modo continuativo dagli anni '60 del secolo scorso, nelle persone del Prof. A. Palma di Cesnola prima e della Prof.ssa A. Ronchitelli dopo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Il presente accordo ha per scopo la prosecuzione delle ricerche nel sito di Paglicci e la promozione e la valorizzazione dei loro risultati, lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra SABAP BAT FG e UNISI per lo svolgimento di programmi e attività di ricerca finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Gli interventi concordati saranno parte di uno o più progetti conoscitivi, incentrati sul proseguimento delle indagini a Paglicci a seguito di richiesta di concessione di ricerca da parte di UNISI al competente Ministero della Cultura ai sensi degli artt. 88, 89 del D.Lgs. 42/2004 (circolare n. 14 MIC|MIC_DG-ABAP_SERV II_UO1|31/03/2021|0010749-P CIRCOLARE N 14 e successive modifiche), in ragione

della tradizionale esperienza accumulata durante la più che trentennale attività di ricerca svolta nel sito, di cui fanno fede i circa 200 lavori finora pubblicati, molti dei quali su riviste internazionali, e in funzione della dedizione dimostrata da UNISI con azioni di tutela e conservazione volte a risolvere economicamente il problema della messa in sicurezza, nonché della conservazione stessa della grotta e dell'adiacente riparo. Questo al fine di ottenere nuovi e più significativi dati sul popolamento paleolitico del territorio garganico e di conseguenza esercitare una più efficace attività di tutela e valorizzazione del sito e delle evidenze archeologiche ivi contenute. Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso i progetti inerenti ai seguenti punti:

- programma di indagini sul campo e studio dei materiali rinvenuti attraverso le più moderne metodologie;
- progettazione della fruizione nell'ottica di una possibile e futura esposizione dei beni archeologici;
- divulgazione scientifica dei risultati dello studio.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti della SABAP BAT FG.

Nel dettaglio, UNISI si impegna a mettere a disposizione i laboratori di ricerca coinvolti nelle attività di progetto e le annesse apparecchiature. UNISI provvederà a comunicare di volta in volta il personale di ricerca coinvolto.

Gli interventi verranno concordati singolarmente e in maniera specifica tra i Proprietari, SABAP BAT FG e UNISI, precisando obiettivi e modalità, nel rispetto dell'interesse prevalente in relazione alle esigenze di ricerca, tutela, promozione culturale, sistemazione e valorizzazione.

Art. 3 - Responsabili

Le Parti designano, quali responsabili scientifici e organizzativi per l'attuazione della presente convenzione:

- per SABAP, la Dirigente Arch. Anita Guarnieri (o suo delegato)
- per l'Università, il Prof. Francesco Boschin

Articolo 4

Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica e progettuale dell'attività di ricerca sarà congiuntamente sostenuta da SABAP BAT FG e da UNISI.

Articolo 5

UNISI garantirà la copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale e per gli studenti partecipanti alle diverse missioni. Per ogni aspetto operativo i gruppi di lavoro dovranno attenersi alle disposizioni fornite dalla SABAP BAT FG in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per operatori ed esterni che frequentano le aree di intervento.

SABAP BAT FG autorizzerà di volta in volta il trasferimento dei materiali rinvenuti negli scavi di cui in premessa per tutto il tempo necessario allo studio che dovrà avvenire secondo le più moderne e accreditate metodologie di indagine onde sfruttare al massimo il potenziale informativo delle evidenze rinvenute.

Resta inteso che ogni tipologia di analisi dovrà essere concordata preventivamente.

Articolo 6

Le attività messe in campo avranno come obiettivo quello di promuovere iniziative culturali, comprese mostre tematiche, pubblicazioni, da concordare tra le Parti coinvolte, sempre volte alla promozione del sito di Paglicci a livello locale, nazionale e internazionale.

Articolo 7

Una copia di tutta la documentazione scientifica, in formato cartaceo e digitale,

relativa alle attività di ricerca svolte da UNISI, verrà consegnata a SABAP BAT FG secondo modalità da concordare con apposito disciplinare.

Articolo 8

Qualsivoglia modifica al presente accordo dovrà essere concordata necessariamente in forma scritta, ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle Parti in questione.

Articolo 9

Il presente accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà una durata di cinque anni, al termine dei quali potrà essere rinnovato anche con eventuali modifiche intervenute a seguito dei risultati raggiunti.

Qualora una delle Parti intenda recedere dal presente accordo ne darà motivata comunicazione alle altre Parti mediante notifica formale secondo i termini di legge.

Articolo 10

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione sarà competente il foro di Siena.

Articolo. 11

Le Parti si qualificano quali titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati,

memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli eventuali adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.

Articolo 12

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvederà l'Università che l'assolverà in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014, prot. n. 31068/2014).

Foggia, data della firma digitale

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-

Andria-Trani e Foggia

Il Soprintendente

Arch. Anita Guarnieri (*)

Siena, data della firma digitale

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente

Il Direttore

Prof. Pier Simone Marrocchesi (*)

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005